



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CINISI

Via Sacramento, snc - 90045 CINISI (PA)

C.M. PAIC846007 - C.F. 97163700822 - C.U. UF53BN - Tel. 091.8664046

www.istitutocomprensivocinisi.edu.it - E-mail: paic846007@istruzione.it - paic846007@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 118

Cinisi 06/02/2022

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Sito Web
SEDI

OGGETTO: gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo.

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 - *aggiornamento sulle misure di quarantene e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 OMICRON (B.1.1.529);*

VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo;*

VISTA la nota del Ministero della salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 - *Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2;*

VISTA la Nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia prot. n. 20592 del 05.02.2022 ad oggetto *gestione dei casi di positività all'infezione da sars-cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – art. 6 decreto legge 4 febbraio 2022;*

si riportano di seguito la nuova casistica e le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

NORMA GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO.

Il personale scolastico contatto di caso è da considerarsi sempre in regime di autosorveglianza (se in possesso dei requisiti) e non concorre al superamento della soglie di seguito riportate, dunque, non dovrà essere conteggiato nei casi di seguito riportati. Lo stesso vale per il personale educativo.

Al personale scolastico si applica l'art.7 bis del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 ovvero:

- Non si applica la quarantena precauzionale ma l'AUTOSORVEGLIANZA ai soggetti vaccinati con terza dose, ai soggetti vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni, ai soggetti guariti da meno di 120 giorni.

AUTOSORVEGLIANZA: obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo; obbligo di monitoraggio dello stato di salute per 5 giorni.

A - Se non si manifestano sintomi riconducibili al COVID-19, l'autosorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici.

B - Se nei 5 giorni di autosorveglianza compaiono sintomi, si deve fare un test antigenico rapido o un tampone molecolare alla prima comparsa. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono, si deve fare un altro test al quinto giorno dal contatto e ottenere risultato negativo per terminare l'autosorveglianza.

SCUOLA DELL'INFANZIA (CASI A - B)

A. Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. E' fatta esclusione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei bambini fino a sei anni di età.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Fino a quattro casi non c'è differenza tra alunni che possono e non possono andare in autosorveglianza.

B. Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

Durante tale periodo gli alunni dovranno essere considerati in AUTOSORVEGLIANZA in tali casi:

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- sono guariti da meno di 120 giorni;
- sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- hanno effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
- sono in possesso di una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Negli altri casi gli alunni saranno considerati in quarantena per cinque giorni.

Per gli alunni in quarantena la riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

NB. Nelle scuole dell'infanzia la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLA PRIMARIA (CASI A – B)

DIDATTICA IN PRESENZA + AUTOSORVEGLIANZA

A. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Fino a quattro casi non c'è differenza tra alunni che possono e non possono andare in autosorveglianza.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA + (AUTOSORVEGLIANZA o QUARANTENA)

B. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, per coloro che

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- sono guariti da meno di 120 giorni;
- sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- hanno effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
- sono in possesso di una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la Didattica a Distanza e la quarantena per la durata di cinque giorni.

Per gli alunni in quarantena la riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (NO TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO + AUTODICHIARAZIONE).

NB. Nelle scuole primarie si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CASI A – B)

DIDATTICA IN PRESENZA

A. Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA + (AUTOSORVEGLIANZA o QUARANTENA)

B. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, per coloro che

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- sono guariti da meno di 120 giorni;
- sono guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- hanno effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
- sono in possesso di una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la Didattica e Distanza e la quarantena per la durata di cinque giorni.

Per gli alunni in quarantena la riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (NO TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO + AUTODICHIARAZIONE).

NB. Nelle scuole secondarie si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

PRECISAZIONI

- I. Il regime sanitario di AUTOSORVEGLIANZA fino a sei anni di età si applica con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- II. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di AUTOSORVEGLIANZA (alunni non vaccinati o che non hanno concluso il ciclo primario o che lo hanno concluso da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- III. Rimane vigente da parte di tutti, alunni e operatori, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- IV. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Il docente della I ora ogni giorno effettuerà tale controllo nelle classi dove questo è dovuto in base alle disposizioni vigenti. Gli alunni non in regola saranno spostati in aula Covid, in attesa del prelievo da parte delle famiglie.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Lidia Bartolotta